



# CASA PROTETTA

## **Contratto di Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione**

### **Condizioni di Assicurazione**


Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2022

---

È un prodotto di:






# Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

## Avvertenze

### Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

| Simbolo   | Significato  |
|---|--|
|  | Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato |



#### Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

# Contenuti

## A - Glossario

pag. 5

## B - Presentazione

pag. 11

## C - Casa Protetta

### 1. Quadro generale

pag. 12

## D - Oggetto

### 2. Sezione Danni al Contenuto

pag. 14

Danni da incendio

pag. 14

Danni da acqua

pag. 15

Atti vandalici

pag. 16

Fenomeno elettrico

pag. 16

Danni ai Cristalli

pag. 17

### 3. Sezione Danni a terzi

pag. 20

RC della Conduzione

pag. 20

RC della Vita privata (Garanzia facoltativa)

pag. 21

### 4. Sezione Tutela Legale

pag. 23

### 5. Sezione Assistenza

pag. 27

### 6. Sezione Furto (Garanzia facoltativa)

pag. 31

## E - Il Contratto dalla A alla Z

### 7. Modalità di adesione

pag. 34

### 8. Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

pag. 34

### 9. Pagamento del Prezzo

pag. 34

### 10. Decorrenza e durata della copertura

pag. 35

### 11. Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

pag. 35

### 12. Cessazione dal Contratto

pag. 36

### 13. Assicurazione presso più assicuratori

pag. 36

### 14. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 36

### 15. Imposte e tasse

pag. 36

### 16. Legge applicabile

pag. 36

|  |         |
|--|---------|
| 17. Foro competente/Clausola arbitrale         | pag. 36 |
| 18. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto | pag. 36 |
| 19. Forma delle comunicazioni alla Compagnia   | pag. 37 |
| 20. Verifica delle cose assicurate             | pag. 37 |
| 21. Surrogazione                               | pag. 37 |

## F - Cosa fare in caso di Sinistro

|   |         |
|---|---------|
| 22. Sinistri delle Sezioni Danni al Contenuto e Furto | pag. 38 |
| 23. Sinistri della Sezione Danni a Terzi              | pag. 40 |
| 24. Sinistri della Sezione Assistenza                 | pag. 41 |
| 25. Sinistri della Sezione Tutela Legale              | pag. 42 |

## G - Contatti

pag. 44

## A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

### A

#### Abitazione Abituale

Fabbricato dove l'Assicurato dimora abitualmente.

#### Aeromobile Giocattolo

Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato ai fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

#### Aderente

Ciascuna persona fisica maggiorenne residente in Italia, cliente del Contraente, che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura della Polizza Collettiva, manifestando un'espressa volontà e corrispondendo direttamente il Prezzo. Il nominativo dell'Aderente è riportato nel Modulo di Adesione. L'Aderente viene altresì identificato nelle presenti Condizioni come Cliente.

#### Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

#### Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

#### Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Modulo di Adesione**.

#### Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

### B

#### Bicicletta a pedalata assistita

Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, **dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw**, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

### C

#### Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che in base ad un **Contratto** con la **Compagnia** provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

#### Cliente

Vedi definizione di **Aderente**.

#### Collettiva

Vedi definizione **Polizza Collettiva**.

#### Collezioni

Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

## Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

## Condominio

Comproprietà sulle parti comuni degli edifici composti da due o più unità immobiliari.

## Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dal decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

## Contenuto

I seguenti beni, se presenti nel **Fabbricato**:

- Mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli **Oggetti Personali, Preziosi, Valori, Titoli di Credito** e denaro contante. Sono comunque esclusi veicoli a motore e natanti e carte di debito e credito.

## Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126 che sottoscrive la Polizza Collettiva.

## Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente contratto.

## Cristalli

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, **Vetro Antisfondamento** e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, facenti parte del **Contenuto** dell'Abitazione (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone).

## D

### Data di decorrenza

Corrisponde alla data di adesione secondo le modalità di adesione previste dal presente **Contratto**.

### Danni Materiali e Diretti

I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

### Danno Indennizzabile

Danno determinato in base alle condizioni di **Assicurazione**, entro la **Somma Assicurata** o **Massimale** assicurato o il **Limite di Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali **Scoperti e Franchigie** eventualmente applicabili.

Qualora l'ammontare del danno accertato superi l'ammontare del **Danno Indennizzabile** di un importo pari o superiore alla **Franchigia** o allo **Scoperto** non si procederà all'applicazione della **Franchigia** o **Scoperto** stessi.

### Delitto colposo

Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge, ma senza volontà né intenzione di causare un evento lesivo.

### Delitto doloso

**Reato** commesso con l'intenzione e la volontà. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

### Disabitazione

L'assenza continua dal **Fabbricato** dell'**Assicurato**, dei membri del **Nucleo Familiare** o la loro presenza limitata alle sole ore diurne. Si intende interrotta nel caso in cui il **Fabbricato** risulti abitato per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.



## Documenti Personali

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

## Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

## E

### Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

### Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### Estero

Tutti i Paesi del Mondo esclusa l'**Italia**.

## F

### Fabbricato

La costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata) identificata nel **Modulo di Adesione**, che ha le seguenti caratteristiche:

- è ubicata in **Italia**;
- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (**Strutture Portanti**, **Tetto**, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) delimitano direttamente il Fabbricato dell'Assicurato;
- i **Serramenti** interni ed esterni, le tende esterne con **Struttura Portante** metallica solidale con la struttura del **Fabbricato**.

## Fatto illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il **Fatto Illecito** non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto.

## Fenomeno Elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

## Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

## Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

## Furto

Il **Reato**, previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

## I

### Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

### Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

### Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

## Inferriate

Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'**Inferriata** può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'**Inferriata** stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.

## L

### Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del Sinistro eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

## M

### Materiali Incombustibili

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### Modulo di Adesione

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini e alle condizioni riportate nel **Contratto**.

## N

### Nucleo Familiare

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini e alle condizioni riportate nel **Contratto**.

## O

### Onda Sonica

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

## P

### Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la **Data di Decorrenza** e la scadenza annua, nonché, in caso di rinnovi, tra la data di ciascun rinnovo e la scadenza annuale successiva; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

### Polizza Collettiva

È il documento negoziale nel quale la **Compagnia** ed il **Contraente** stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Aderenti.

### Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

## Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

## Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo definisce premio.

## Primo Rischio Assoluto

Forma di **Assicurazione** in base alla quale l'**Indennizzo** viene corrisposto sino alla concorrenza della **Somma Assicurata**, senza applicare la **Regola Proporzionale** di cui all'art. 1907 cod. civ., qualunque sia al momento del **Sinistro** il valore dei beni assicurati. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Valore Intero**.

## R

### Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

### Reato

Violazione di norme penali.

### Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

### Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

### Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

### Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

## S

### Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

### Scasso

Azione di forzatura, rimozione o rottura dei **Serramenti**, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura del **Fabbricato** contenente le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

### Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **Esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **Scoppio**.

### Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, **Tetti** o **soffitti**.

### Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

### Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture garanzie prestate.

### Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.

## Strutture Portanti

Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio **Fabbricato** ed i carichi dovuti al **Contenuto**. **Strutture Portanti** verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. **Strutture Portanti** orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del **Tetto**, solai.

## T

### Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

### Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

### Tetto

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il **Fabbricato** dagli agenti atmosferici, comprese le relative **Strutture Portanti** (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

### Titoli di Credito

Titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

## Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

## V

### Valori

Denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

### Valore a stato d'uso per il Contenuto

Consiste nel **Valore di Rimpiazzo** al netto del Deprezzamento. Il Deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

### Valore di Rimpiazzo

Il valore di acquisto di beni (**Contenuto**) con caratteristiche equivalenti a quelli sottratti o distrutti, o il costo per riparare quelli danneggiati, al netto dell'eventuale miglione, senza tener conto del loro valore allo stato d'uso.

### Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, purché dotati di pari resistenza.

## B - Presentazione

**Casa Protetta** è una soluzione assicurativa multirischio dedicata alla protezione del **Contenuto** dell'**Abitazione abituale** situata in Italia, ed include la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione di tale abitazione.

**Casa Protetta** prevede che il **Cliente** scelga il **Massimale** condiviso per le seguenti coperture obbligatorie:

- **Incendio** al **Contenuto**,
- Atti Vandalici
- Danni da Acqua.

Ove il **Massimale** può essere rispettivamente pari a 5.000 €, 10.000 € o 20.000 €.

Inoltre sono sempre incluse le seguenti coperture

- **Fenomeno Elettrico**,
- **Cristalli**,
- Responsabilità Civile della Conduzione,
- **Assistenza**,
- Tutela Legale.

Il **Cliente** può anche personalizzare la propria protezione selezionando una o entrambe le seguenti coperture facoltative:

- **Furto**
- Responsabilità Civile della Vita Privata

Le garanzie di Responsabilità Civile per la Conduzione e la Responsabilità Civile della Vita privata (se selezionata) condividono il **Massimale** di 250.000 €.



### Esempio massimale condiviso

Il cliente sottoscrive in data 1/2/2021 il contratto Casa Protetta con massimale annuo condiviso per le garanzie Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici di 20.000 €.

Sinistro 1) - Danno da Incendio

In data 15/10/2021 denuncia un sinistro Incendio, dall'evento emerge un danno risarcibile ai sensi di polizza pari a 18.000 €.

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia

**Massimale Condiviso** (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 20.000 €

**Danno subito:** 18.000 €

**Importo liquidato dalla Compagnia:** 17.750 € (18.000 € Ammontare del danno - 250 € Franchigia)

**Massimale annuo residuo:** 2.250 € (20.000 € - 17.750 €)

Sinistro 2) - Atti Vandalici

In data 17/12/2021 lo stesso cliente denuncia un sinistro Atti vandalici, il danno subito dal cliente viene quantificato in 5.000€.

Il sinistro verrà liquidato parzialmente, in quanto il cliente ha già attivato nello stesso anno la garanzia Danni da Incendio utilizzando in parte la capienza del massimale annuo a disposizione (20.000€).

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia

**Massimale annuo residuo:** 2.250 €

**Danno subito:** 5.000 €

**Importo liquidato dalla Compagnia:** 2.250 € (importo massimo residuo rispetto al danno subito al netto della franchigia)

## C - Casa Protetta

### 1 Quadro generale

#### 1.1 A chi è rivolto

**Casa Protetta** è una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere il **Contenuto** dell'**Abitazione abituale** situata in Italia, nonché la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione di tale abitazione .

Il **Cliente** deve essere anche l'**Assicurato**. Questo significa che, in questo **Contratto**, il **Cliente** è sempre il proprietario o comunque il soggetto che abbia la legale disponibilità dell'immobile (ad esempio: locazione, comodato, usufrutto) o i membri del suo nucleo familiare e che abbia nel **Fabbricato** la sua **Abitazione Abituale**.

#### 1.2 Condizioni di assicurabilità del Fabbricato in cui è sito il Contenuto assicurato

Il **Contratto** può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il **Fabbricato** è destinato esclusivamente ad **Abitazione Abituale** dell'**Aderente**, senza soluzione di continuità superiore a 60 giorni consecutivi secondo quanto previsto nel glossario alla voce **Disabitazione**.
- b) il **Fabbricato** è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
- c) il **Fabbricato** è in buone condizioni di manutenzione;
- d) il **Fabbricato** fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- e) l'abitazione assicurata o comunque il maggiore edificio di cui fa parte, sia costruito per quanto riguarda le **Strutture Portanti** verticali, le pareti esterne e il manto del **Tetto**, in **Materiali Incombustibili**; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.

#### 1.3 Coperture prestate

Il **Contratto** prevede garanzie studiate su misura per il **Cliente** che potrà altresì aggiungere, combinandole con quelle obbligatorie, una o entrambe le garanzie facoltative, in base alle proprie esigenze.

Le coperture sono efficaci solo se sono presenti nel pacchetto acquistato dal **Cliente** e richiamate nel **Modulo di Adesione**.

## Le Sezioni previste sono:

- Sezione **Danni al Contenuto** (🔗 Art. 2)  
**Danni da incendio** (🔗 Art. 2.3)  
**Danni da acqua** (🔗 Art. 2.4)  
**Atti vandalici** (🔗 Art. 2.5)  
**Fenomeno elettrico** (🔗 Art. 2.6)  
**Danni ai Cristalli** (🔗 Art. 2.7)
- Sezione **Danni a Terzi** (🔗 Art. 3)  
 RC della Conduzione (🔗 Art. 3.5)  
**RC della Vita Privata - (Garanzia facoltativa)** (🔗 Art.3.6)
- Sezione **Tutela Legale** (🔗 Art. 4)
- Sezione **Assistenza** (🔗 Art. 5)
- Sezione **Furto - (Garanzia facoltativa)** (🔗 Art.6)

| GARANZIE INCLUSE                         | GARANZIE FACOLTATIVE                       |
|--|--|
| • Danni da Incendio                      |  |
| • Danni da Acqua                         |  |
| • Atti Vandalici                         |  |
| • Fenomeno Elettrico                     | • Furto                                    |
| • Danni ai Cristalli                     | • Responsabilità Civile della Vita Privata |
| • Responsabilità Civile della Conduzione |  |
| • Tutela Legale                          |  |
| • Assistenza                             |  |

## D - Oggetto

### 2 Sezione Danni al Contenuto

Questa Sezione è sempre attiva

#### 2.1 Coperture prestate

##### 2.1.1 Coperture base

- a) Danni da **Incendio**, Esplosione e **Scoppio** ( Art. 2.3)
- b) Danni da acqua ( Art. 2.4)
- c) Atti vandalici ( Art. 2.5 )
- d) **Fenomeno Elettrico** ( Art. 2.6 )
- e) Danni ai **Cristalli** ( Art. 2.7 )

#### 2.2 Estensione delle Coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da:

- a) colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del **Nucleo Familiare**;
- b) dolo delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.

#### Coperture base

#### 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo nucleo familiare:

A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:

- i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
- ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni;
- iii. spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali** andati distrutti e relativi ai componenti del **Nucleo Familiare**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

- a) **Incendio**;
- b) **Fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **Onda Sonica**;
- e) Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- f) fumo, gas, vapori sviluppatasi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**.



### 2.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a:

- **Primio Rischio Assoluto**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Acqua** (art. 2.4 ) e **Atti vandalici** ( art.2.5 ) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento dello stesso per **Periodo Assicurativo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** di cui al punto A dell'articolo 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

Si precisa che alle spese indicate al punto B dell'articolo 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non viene applicata nessuna franchigia.

Il **Rimborso** delle spese per sgomberare e trasportare i residui è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per il **Sinistro**.

Il **Rimborso** delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro**.

Il Rimborso delle spese di rifacimento **Documenti Personali** sarà effettuato fino al massimo di € 500,00 per **Sinistro**.

### 2.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

## 2.4 Danni da acqua

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo nucleo familiare:

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali o grondaie.

### 2.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Incendio, Scoppio ed Esplosione** (art. 2.3) e **Atti vandalici** ( art. 2.5 ) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia fino ad esaurimento dello stesso per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun **Sinistro**.

## 2.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- b) gelo;
- c) umidità, stillicidio o condensa;
- d) **Rigurgito di fognature**;
- e) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
- f) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

## 2.5 Atti vandalici

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo nucleo familiare, e dai **Serramenti**, serrature o altri sistemi di chiusura in conseguenza di **Scasso**, per **Furto** o tentato **Furto**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

### 2.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Incendio, Scoppio ed Esplosione** (art. 2.3) e **Danni da acqua** (art. 2.4) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento dello stesso per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per ciascun **Sinistro**.

### 2.5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti del **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

## 2.6 Fenomeno Elettrico

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo nucleo familiare.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

L'**Indennizzo** viene pagato secondo il seguente schema liquidativo:

- a) fino a 2 anni dall'acquisto: **Valore di Rimpiazzo**;
- b) nel 3° anno dopo l'acquisto: 70% del **Valore di Rimpiazzo**;
- c) nel 4° anno dopo l'acquisto: 60% del **Valore di Rimpiazzo**;
- d) nel 5° anno dopo l'acquisto: 50% del **Valore di Rimpiazzo**.

Dal 6° anno dopo l'acquisto non verrà corrisposto alcun **Indennizzo**.

### 2.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

### 2.6.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) ad apparecchi di oltre 5 anni;
- b) da spese per il recupero di dati informatici;
- c) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati; d) da usura degli apparecchi;
- e) ad apparecchi per uso professionale.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

## 2.7 Danni ai Cristalli

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo nucleo familiare.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale ai **Cristalli**.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi del Contratto.

### 2.7.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

### 2.7.2 Esclusioni

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Contratto**.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione; d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

## 2.8 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Contenuto**, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo

- dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati con dolo dell'**Assicurato**;
- d) determinati da atti di **Terrorismo**;
- e) subiti da veicoli o natanti;
- f) causati da normale usura e corrosione;
- g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura;
- h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
- i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;
- j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.
- k) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di **Disabitazione** del **Fabbricato**.

## 2.9 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

| SEZIONE DANNI AL CONTENUTO                              |   |                               |   |                 |                              |
|---|---|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Articolo  | Garanzia/ Danni Indennizzabili  | Forma di assicurazione        | Somma Assicurata / Limite di Indennizzo   | Scoperto        | Franchigia                   |
| <b>Art. 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio</b> |   |                               |   |                 |                              |
| 2.3 punto A   | <b>Danni Materiali e Diretti</b>  | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | <b>Somma Assicurata</b> indicata nel <b>Modulo di Adesione per Periodo Assicurativo</b> condivisa con le garanzie 2.4 e 2.5 | Non applicabile | € 250,00 per <b>Sinistro</b> |
| 2.3 punto B comma I                                     | Spese per sgomberare e trasportare i residui del <b>Sinistro</b>  | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | Fino al 10% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>   | Non applicabile | Non applicabile              |
| 2.3 punto B comma II                                    | Spese di trasloco, deposito presso <b>terzi</b> e ricollocamento dei beni contenuti nel <b>Fabbricato</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>                       | Non applicabile | Non applicabile              |

|                       |   |                               |   |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2.3 punto B comma III | Spese di rifacimento materiale dei <b>Documenti Personali</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | Fino a un importo di € 500,00 per <b>Sinistro</b> | Non applicabile | Non applicabile |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|

#### Art. 2.4 Danni da acqua

|            |                                  |                               |  |                 |                              |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| <b>2.4</b> | <b>Danni Materiali e Diretti</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | <b>Somma Assicurata</b> indicata nel <b>Modulo di Adesione</b> , per <b>Periodo Assicurativo</b> , condivisa con le garanzie 2.3 e 2.5 | Non applicabile | € 250,00 per <b>Sinistro</b> |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------------------|

#### Art. 2.5 Atti Vandalici

|            |                                  |                               |  |                 |                              |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| <b>2.5</b> | <b>Danni Materiali e Diretti</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | <b>Somma Assicurata</b> indicata nel <b>Modulo di Adesione</b> , per <b>Periodo Assicurativo</b> , condivisa con le garanzie 2.3 e 2.5 | Non applicabile | € 250,00 per <b>Sinistro</b> |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------------------|

#### Art. 2.6 Fenomeno Elettrico

|            |                                  |                               |   |                 |                              |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| <b>2.6</b> | <b>Danni Materiali e Diretti</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | Fino a un importo di € 2.500,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b> | Non applicabile | € 250,00 per <b>Sinistro</b> |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|

#### Art. 2.7 Danni ai Cristalli

|            |                                  |                               |   |                 |                              |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| <b>2.7</b> | <b>Danni Materiali e Diretti</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | Fino a un importo di € 2.500,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b> | Non applicabile | € 250,00 per <b>Sinistro</b> |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|

## 3 Sezione Danni a terzi

### 3.1 Coperture prestate

- Rc della Conduzione: sempre attiva (art. 3.5)
- Rc della Vita Privata: facoltativa (art. 3.6)

### 3.2 Oggetto

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione ai Rischi assicurati di cui agli artt. 3.5 - Responsabilità Civile della Conduzione del Fabbricato e 3.6 - Responsabilità Civile Vita Privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente ad attività professionali e/o commerciali.

### 3.3 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il **Cliente**;
- Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

### 3.4 Massimale

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** di € 250.000. Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione della **Compagnia** per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, anche in caso di attivazione della garanzia facoltativa RC Vita Privata. In tale ultima casistica il **Massimale** indicato nel **Modulo di Adesione** è da intendersi condiviso con quest'ultima garanzia fino ad esaurimento dello stesso.

### 3.5 Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato

---

Questa Sezione è sempre attiva

---

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, in conseguenza di un fatto derivante dall'uso e custodia del **Fabbricato**.

#### 3.5.1 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.7 Esclusioni comuni.

### 3.6 Responsabilità civile Vita Privata

#### COPERTURA FACOLTATIVA

Questa garanzia è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Adesione** ed il relativo **Prezzo** è stato pagato.

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati** in conseguenza di sinistri verificatosi esclusivamente in relazione ai seguenti **Rischi assicurati**:

- a) attività del tempo libero;
- b) pratica del modellismo, anche con **Aeromobili Giocattolo**, se l'utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- c) pratica di sport, comprese le gare;
- d) proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- e) giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
- f) proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- g) consumo di cibi e bevande in casa dell'**Assicurato** che provochino intossicazione o avvelenamento;
- h) proprietà di cani o gatti (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti);
- i) guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di **Rivalsa** da parte di imprese che esercitano l'**assicurazione** obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che queste imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;

#### 3.6.1 Estensione territoriale

La garanzia è efficace per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

#### 3.6.2 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile Vita privata

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) ai modelli e agli **Aeromobili** nella pratica del modellismo;
- b) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti;
- d) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le **Biciclette a Pedalata Assistita**, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili;
- e) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'Art.3.6 Responsabilità Civile Vita Privata;
- f) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico;
- g) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo. Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo **3.7 Esclusioni comuni**.

### 3.7 Esclusioni comuni della Sezione Danni a Terzi

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) determinati con dolo dell'**Assicurato**, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da **Furto e Rapina**;
- c) alle cose altrui da **Incendio, Esplosione, Scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute;
- d) derivanti dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite
- e) a cose che l'**Assicurato** detiene a qualsiasi titolo;
- f) causati a terzi dai **Lavoratori Domestici**, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività;
- g) derivanti dalla proprietà del **Fabbricato**;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, **Terrorismo**, di occupazione militare e invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) determinati da Allagamento, Inondazioni, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
- l) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del **Fabbricato**;
- o) derivanti da spargimento di acqua o da **Rigurgito** di fogne;
- p) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile;
- q) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.



## 3.8 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

| SEZIONE DANNI A TERZI          |                        |   |          |            |
|--------------------------------|------------------------|---|----------|------------|
| Garanzia/ Danni Indennizzabili | Forma di assicurazione | Somma Assicurata / Limite di Indennizzo | Scoperto | Franchigia |

## Art. 3.5 Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato

|  |                        |  |              |              |
|--|------------------------|--|--------------|--------------|
| Responsabilità civile della Conduzione | Primo Rischio Assoluto | <p><b>Fino a un importo di 250.000 € per Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>, anche in caso di attivazione della garanzia facoltativa RC Vita Privata.</p> <p><b>Tale massimale</b>, se viene aggiunta la garanzia facoltativa RC Vita Privata, è <b>condiviso</b> con quest'ultima fino ad esaurimento dello stesso.</p> | Non prevista | Non prevista |
|--|------------------------|--|--------------|--------------|

## Art. 3.6 Responsabilità civile Vita Privata (Garanzia facoltativa)

|                                    |                        |   |              |              |
|------------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| Responsabilità civile Vita Privata | Primo Rischio Assoluto | <p><b>Fino a un importo di 250.000 € per Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>, anche in caso di attivazione della garanzia facoltativa RC Vita Privata.</p> <p><b>Tale massimale è condiviso</b> con la garanzia Responsabilità civile della Conduzione fino ad esaurimento dello stesso.</p> | Non prevista | Non prevista |
|------------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|

## 4 Sezione Tutela Legale

Questa Sezione è sempre attiva

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Rimborso**), nei limiti della **Somma Assicurata** di € 5.000,00 per **Sinistro**, per rimborsare le spese di Assistenza giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- conseguenti a **Rischi Assicurati** ( Art 4.2);
- nei confronti dell'**Assicurato** di cui all'art. **Persone Assicurate** ( Art.4.3);
- verificatisi nel periodo di operatività della garanzia ( Art.4.4).
- Relativi a vertenze di un valore superiore a 500€.

La **Compagnia** rimborserà le spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo:

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il **Rimborso** da terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della **controversia**.



### Chiusura finale della controversia

Si ha chiusura finale della controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo. Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, la relativa fattura.

## 4.1 Spese coperte

La **Compagnia** rimborserà le spese seguenti:

- a) le spese per l'intervento di uno ed un solo legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b) le spese relative al **Contributo Unificato**;
- c) le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00;
- d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la **Compagnia**;
- e) le spese di giustizia in sede penale,
- f) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- g) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese dovute alla controparte in caso di **Transazione** autorizzata dalla **Compagnia**;
- h) assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati.

La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di **assicurazione** del **Contratto**, ed i **Sinistri** già in essere.

## 4.2 Rischi Assicurati

L'**Assicurazione** tutela gli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale per danni subiti a seguito di violazioni di legge o per lesioni di diritti relativi alla conduzione dell'abitazione indicata nel **Modulo di Adesione**, inclusi i diritti nascenti dall'installazione di mobili da parte di terzi presso la stessa abitazione.

In particolare:

- a) l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose verificatisi durante installazione di arredi da parte di terzi;
- b) l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di terzi;
- c) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

## 4.3 Persone Assicurate

L'**Assicurato** è il **Cliente** (qui l'**Aderente**).

## 4.4 Operatività della garanzia

La copertura è operante per le controversie determinate da fatti:

- a) verificatisi nel periodo di efficacia del **Contratto**; e
- b) denunciati entro 6 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

## 4.5 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini di questa copertura, il momento in cui nasce la controversia è:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

## 4.6 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- a) controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

## 4.7 Esclusioni

### 4.7.1 Spese escluse

Sono escluse le spese seguenti:

- a) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) in genere, ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.

### 4.7.2 Controversie escluse

Sono escluse le spese relative alle controversie:

- a) Legate alla proprietà del **Fabbricato** e alle controversie originate da contratti di locazione del Fabbricato stesso;
- b) connessi alla vita privata;
- c) derivanti da fatto doloso dell'**Assicurato**;
- d) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- e) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa;
- f) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili;
- g) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di **Terrorismo**, atti di vandalismo, **Terremoto**, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- h) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la **Compagnia**;
- i) di lavoro subordinato che oppongano l'**Assicurato** al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- j) di natura contrattuale salvo quanto previsto all'art. 4.2. dei rischi assicurati;
- k) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- l) nei confronti della **Compagnia**;

- m) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni;
- n) relative o comunque connesse ad immobili;
- o) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto o locazione di beni immobili;
- p) relative al recupero del credito;
- q) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva;
- r) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- s) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione;
- t) con un valore in lite inferiore a € 500,00;
- u) in genere, ogni controversia che non sia relativa ai **Rischi Assicurati**.

#### 4.8 Coesistenza con garanzie di responsabilità civile

In caso di evento relativo alla garanzia Tutela Legale rientrante anche in una delle garanzie di Responsabilità Civile, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** le sole spese di difesa dell'**Assicurato** per resistere alle pretese di terzi, e dopo esaurimento di quanto dovuto dalle garanzie di Responsabilità Civile.

#### 4.9 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

| SEZIONE TUTELA LEGALE          |                        |   |              |              |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| Garanzia/ Danni Indennizzabili | Forma di assicurazione | Somma Assicurata / Limite di Indennizzo   | Scoperto     | Franchigia   |
| <b>Art. 4 Tutela Legale</b>    |                        |   |              |              |
| Tutela legale                  | Primo Rischio Assoluto | Somma Assicurata di <b>5.000 €</b> per <b>Sinistro</b> , relativamente a vertenze di valore superiore a 500€. | Non prevista | Non prevista |

## 5 Sezione Assistenza

Questa Sezione è sempre attiva

### PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24 - ai seguenti recapiti:

#### Inter Partner Assistenza S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'Estero)

### 5.1 Oggetto

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le **Prestazioni** dei Servizi di **Assistenza** presso il **Fabbricato** identificato nel Modulo di Adesione, indicate di seguito:

- Invio di un Eletttricista in caso di urgenza
- Invio di un Termoidraulico
- Invio di un Tecnico del gas
- Check up elettricità
- Check up gas

### 5.2 Operatività della Polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa** 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno
- con costi a carico della **Compagnia** entro il limite di 2 (due) sinistri per ciascun **Periodo Assicurativo**;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **Sinistro**;
- entro il limite del **Massimale** previsto per ciascun tipo di **Prestazione di Assistenza**.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Se l'**Assicurato** non contatta la **Struttura Organizzativa** al verificarsi del **Sinistro**, decade il diritto all'Assistenza fornita dalla **Compagnia**.

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni circostanza fortuita ed imprevedibile.

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più **Prestazioni**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

## 5.3 Prestazioni Garantite

### 5.3.1 Invio di un Eletttricista in caso di urgenza

Qualora l'**Assicurato** necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la **Centrale Operativa** invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'**Assicurato**;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'**Assicurato**.

L'eletttricista potrà richiedere al **Cliente** di esibire la Dichiarazione di Conformità dell'impianto (se in possesso del **Cliente**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

### 5.3.2 Invio di un Termoidraulico

Qualora l'**Assicurato** necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, la **Centrale Operativa** invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore.

### 5.3.3. Invio di un Tecnico del gas

In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la **Struttura Organizzativa**, accertato lo stato di necessità dell'**Assicurato**, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:

- per manutenzioni ordinarie all'impianto;
- su parti di impianto di pertinenza del Distributore del servizio;
- dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore del servizio;
- su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;

- per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
- su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
- su caldaie, boiler e/o scaldabagno.

Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal Distributore del servizio o dall'Esercente.

Il tecnico potrà richiedere al **Cliente** di esibire la Dichiarazione di Conformità dell'impianto (se in possesso del **Cliente**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

#### 5.3.4 Check up elettricità

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un Eletttricista in caso di urgenza", la **Centrale Operativa** richiederà all'eletttricista di effettuare un check-up dell'impianto elettrico volto a:

- verificare la sicurezza dell'impianto elettrico, l'idoneità dei carichi collegati e le modalità con cui sono collegati (solo per impianti elettrici a norma);
- controllare lo stato d'uso dei materiali impiegati e se a norma; e nello specifico: quadro elettrico, interruttori magnetotermici, cassette di derivazione, punti luce, punti prese, linea di terra, ecc. con verifica di idoneità e stato di conservazione.

#### 5.3.5 Check up gas

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas", la **Centrale Operativa** richiederà al Tecnico di effettuare un check-up dell'impianto del gas volto a:

- effettuare una prova di tenuta dell'impianto tramite apparecchiatura di misurazione omologata (solo per impianti a gas a norma);
- verificare l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi a gas;
- verificare la sicurezza dell'impianto del gas

### 5.4 Esclusioni

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
  - a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
  - b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - c) dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o tentato suicidio;
  - d) atti di pura temerarietà dell'**Assicurato**;
  - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
- 2) La **Compagnia** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 3) La **Compagnia** non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale Operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Compagnia**.

La **Compagnia** non sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un **Sinistro** o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale **Sinistro** o la fornitura di tale servizio esponga la **Compagnia** ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## 5.5 Tabella Riassuntiva delle prestazioni coperte, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

| PRESTAZIONI   | LIMITI   |
|---|--|
| <b>Art. 5.3.1 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza</b>   |  |
| Invio di un elettricista convenzionato in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese della corrente non causati da sua imperizia o negligenza   | <b>200 € per sinistro</b> , inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.<br>Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione |
| <b>Art. 5.3.2 - Invio di un Termoidraulico</b>  |  |
| Invio di un termoidraulico o tecnico del gas convenzionato in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento ( $\leq 35$ kw: caldaia, dello scaldabagno e del boiler) o piano cottura.   | <b>200 € per sinistro</b> , inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.<br>Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione |
| <b>Art. 5.3.3 - Invio di un Tecnico del gas</b>   |  |
| Invio di un tecnico del gas convenzionato in caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, al fine di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione | <b>200 € per sinistro</b> , inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.<br>Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione |
| <b>Art. 5.3.4 - Check up elettricità</b>  |  |
| Check up dell'impianto elettrico in caso di attivazione della garanzia "Invio di un Elettricista in caso di urgenza"  |  |
| <b>Art. 5.3.5 - Check up gas</b>  |  |
| Check up dell'impianto del gas in caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas"  |  |



## 6 Sezione Furto

### COPERTURA FACOLTATIVA

Questa garanzia è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Adesione** ed il relativo **Prezzo** è stato pagato.

### 6.1 Coperture prestate

**Furto e Rapina** - se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Abituale** del **Cliente**.

### 6.2 Oggetto

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per la perdita di possesso dei beni rientranti nella definizione di **Contenuto**, di proprietà del **Cliente** compresi i membri del **Nucleo Familiare**.

La perdita di possesso deve derivare da:

a) **Furto**, se l'autore del **Furto** si è introdotto nel **Fabbricato**:

i. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, **Scasso**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi false;
- uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'**Assicurato** se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità; la copertura è operante dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

ii. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel **Fabbricato** è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

iii. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;

b) **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno del **Fabbricato**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel **Fabbricato**.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'**Assicurato** venga costretto a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso se stesso sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del **Fabbricato**.

### 6.3 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La garanzia è prestata con i seguenti **Limiti di Indennizzo**:

- Per gli oggetti rientranti nella definizione di **Contenuto**: fino a € 1.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**;
- La somma massima assicurata per il denaro contante è di 500€ al lordo della franchigia contrattuale per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

### 6.4 Mezzi di chiusura

Ai fini dell'operatività di questa Sezione è necessario che ogni apertura verso l'esterno del **Fabbricato**, situata a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, deve essere difesa da:

a) **Inferriate** che non consentano l'accesso senza lo **Scasso** o la rottura, o

b) **Serramenti** come porte, tapparelle, **Vetro Antisfondamento**, chiusure di **Serramenti** con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri **Serramenti** sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

### 6.5 Insufficienza dei mezzi di chiusura

In caso di **Furto** avvenuto con la presenza di persone nel **Fabbricato** assicurato e la non operatività dei mezzi di chiusura, di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre, la **Compagnia** applica uno **Scoperto** del 10%.

In caso di **Furto** avvenuto invece in assenza di persone nel **Fabbricato**, mediante l'utilizzo di aperture descritte all'articolo precedente, si applica uno **Scoperto** del 20%.

In caso di **Furto** avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, si applica uno **Scoperto** del 20%.

### 6.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, delle persone conviventi con l'**Assicurato** o di persone che abitano nel **Fabbricato** ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere; di parenti o affini dell'**Assicurato** anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del **Fabbricato** che li contiene;
- d) derivanti da assenza o insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture fatta eccezione per quanto disciplinato all'art. 6.5
- e) se i ladri si sono introdotti nel **Fabbricato** assicurato da tali aperture;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di **Disabitazione** del **Fabbricato**.
- g) causati ai beni assicurati da **Incendi**, **Esplosioni** o Scoppi provocati dall'autore del **Sinistro**;
- h) determinati da atti di **Terrorismo**;
- i) a veicoli a motore;
- j) a natanti.

## 6.7 Tabella Riassuntiva di Somme Assicurate, Scoperti e Franchigie

| SEZIONE FURTO                        |                           |   |          |            |
|--------------------------------------|---------------------------|---|----------|------------|
| Garanzia/<br>Danni<br>Indennizzabili | Forma di<br>assicurazione | Somma Assicurata<br>/ Limite di<br>Indennizzo | Scoperto | Franchigia |

## 6.1 Furto e rapina se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Abituale del Cliente

|                       |                               |   |  |              |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--------------|
| <b>Furto e Rapina</b> | <b>Primo Rischio Assoluto</b> | <p>Per gli oggetti rientranti nella definizione di <b>Contenuto</b><br/>1.500,00 € per <b>Sinistro e Periodo Assicurativo</b></p> <p>La somma massima assicurata per il denaro contante è di 500€ al lordo della franchigia contrattuale per <b>Sinistro e Periodo Assicurativo</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nessuno Scoperto</b> nel caso di pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6.4 Mezzi di Chiusura;</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 10% in caso di <b>Furto</b> con presenza di persone nel <b>Fabbricato</b> e non operatività dei mezzi di chiusura di cui all'art. 6.4, con chiusura delle finestre e portefinestre;</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% in caso di <b>Furto</b> avvenuto senza persone presenti nel <b>Fabbricato</b> e non operatività dei mezzi di chiusura di cui all'art. 6.4;</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% In caso di <b>Furto</b> avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura di cui all'art. 6.4</li> </ul> | Non prevista |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--------------|

## E - Il Contratto dalla A alla Z

### 7 Modalità di Adesione

L'adesione al **Contratto di Assicurazione** può avvenire con la sottoscrizione del **Modulo di Adesione** presso i locali del **Contraente** o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Prima dell'adesione, all'**Aderente** verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge e riceverà, prendendone conoscenza, il Set Informativo.

### 8 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

#### 8.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente /Assicurato** hanno l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli **Indennizzi**, ai **Rimborsi** e alle **Prestazioni di Assistenza**, nonché la stessa cessazione del **Contratto di Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

#### 8.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'**Aderente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti, ivi compreso la modifica dell'ubicazione del rischio (vale a dire il trasferimento dell'**Abitazione Abituale**), ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

### 9 Pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** da corrispondere è indicato sul **Modulo di Adesione**.

#### 9.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Prezzo** è corrisposto in rate mensili senza interessi di frazionamento. Il primo addebito sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla **Data di Decorrenza**.

#### 9.2 Modalità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit) versato alla **Compagnia** per il tramite del **Contraente**.

L'addebito di ciascuna rata di **Prezzo** successiva alla prima verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza mensile decorrente mese per mese dalla Data di Decorrenza; nel caso in cui l'addebito non andasse a buon fine, entro i quindici giorni successivi alla scadenza, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sul medesimo conto corrente. Tale previsione si applica anche in caso di ogni successivo rinnovo.

In caso di ulteriore mancato buon fine dell'addebito, si applica il disposto dell'art.11.2 Sospensione della copertura.

## 10 Decorrenza e durata della copertura

### 10.1 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della **Data di Decorrenza** del Contratto, a condizione che venga pagato il Prezzo.

### 10.2 Durata del contratto

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla **Data di Decorrenza** e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'**Aderente** o della **Compagnia**.

Pertanto, in mancanza di disdetta comunicata all'altra parte telefonicamente o mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo Periodo Assicurativo, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente.

## 11 Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

### 11.1 Diritto di Recesso

Il diritto di recesso di 14 giorni al quale l'**Aderente** avrebbe diritto, avendo aderito ad una delle soluzioni del presente **Contratto** di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, viene esteso dalla **Compagnia** a 60 giorni dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto**, (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva), al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del **Consumatore**, anche in caso di vendita non a distanza.

L'**Aderente** dovrà dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata. all'indirizzo e-mail clienti@agosducato.it o telefonica al numero 800.991.840 della sua volontà di esercitare il diritto di recesso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. Back Office - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare all'**Aderente**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la parte di **Prezzo** corrisposto al netto delle imposte.

### 11.2 Sospensione della copertura

Se l'**Aderente** non corrisponde la prima rata di **Prezzo**, la copertura resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 del giorno di pagamento di quanto dovuto.

Se l'**Aderente** non corrisponde alle scadenze convenute le rate di **Prezzo** successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di quanto dovuto.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento delle rate di **Prezzo** dovute.

Il **Contratto** si risolve di diritto se la **Compagnia** non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Prezzo** o la rata sono scaduti, fermi il diritto al **Prezzo** in corso.

### 11.3 Diritto di Cessazione

L'**Aderente** ha facoltà di chiedere la cessazione del **Contratto** successivamente al 60simo giorno dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto**.

Tale facoltà può essere richiesta in qualsiasi momento, inviando analogha comunicazione come indicato al precedente art. 11.1.

La copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.

## 12 Cessazione del Contratto

Il **Contratto di Assicurazione** cessa:

- in caso di recesso dell'**Aderente** secondo le modalità descritte;
- in caso di disdetta da parte della Compagnia o dell'**Aderente** comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- in caso di recesso della **Compagnia** per sopravvenute condizioni di non assicurabilità, a norma dell'art. 1.2 Condizioni di assicurabilità del **Fabbricato** in cui è sito il **Contenuto** assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di cessazione secondo le modalità sopra descritte.

Il **Contratto di Assicurazione** può essere risolto da parte della **Compagnia** in caso di frode o tentativo di frode accertati in occasione della denuncia di **Sinistro**.

## 13 Assicurazione presso più assicuratori

In caso di **Sinistro**, L'**Aderente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se a seguito della denuncia si attiva un'altra impresa assicuratrice, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** gli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

## 14 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

## 15 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico dell'**Aderente**.

## 16 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

## 17 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di **Domicilio** elettivo dell'**Assicurato** o **Aderente**.

## 18 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Aderente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

## 19 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

## 20 Verifica delle cose assicurate

La **Compagnia** ha diritto verificare le cose assicurate qualora necessario per la gestione del **Sinistro**.

## 21 Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché **l'Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

## F - Cosa fare in caso di Sinistro

### 22 Sinistri delle Sezioni Danni al Contenuto e Furto

#### 22.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano la **Somma Assicurata**.

Inoltre, deve adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

#### 22.2 Obbligo di denuncia all'autorità

Nel caso in cui il **Sinistro** costituisca o possa costituire **Reato**, l'**Assicurato** deve denunciare il fatto all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisando ogni circostanza utile per l'accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l'elenco dettagliato dei beni interessati, l'entità approssimativa dei danni.

Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla **Compagnia** entro i 15 giorni successivi.

#### 22.3 Conservazione tracce

L'**Assicurato** deve conservare fino all'avvenuto accertamento del **Sinistro** da parte della **Compagnia** le tracce, indizi ed i residui materiali del **Sinistro**. È consentito il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione del **Fabbricato**. Queste obbligazioni non danno diritto ad alcun **Indennizzo**.

#### 22.4 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'**Italia**)/+39 02.87.31.01.99 (dall'**Italia** e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail [ugs@ca-assicurazioni.it](mailto:ugs@ca-assicurazioni.it)

e-mail PEC [ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it)

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

#### 22.5 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.

In particolare, deve fornire un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. Inoltre, a richiesta, deve fornire uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del loro valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche.

In particolare l'**Assicurato** deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo per provare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di **Furto** o **Rapina**.

Relativamente ai beni antichi o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'Assicurato dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata.



## 22.6 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** ed i periti decidessero di compiere.

## 22.7 Massimali, Franchigie e Scoperti

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore dei singoli **Massimali/Somme Assicurate**. Si applicano inoltre le **Franchigie** e gli **Scoperti**, come previsto dalle singole garanzie e dalla Tabella Riassuntiva di Massimali, **Franchigie** e **Scoperti**.

Nel limite massimo di **Indennizzo** o **Rimborso** vanno comprese anche le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

In caso di **Sinistro** il **Massimale/Somma Assicurata** viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del **Contratto** in corso o del rilevante **Periodo Assicurativo**, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

## 22.8 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

## 22.9 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

## 22.10 Liquidazione del danno

L'ammontare dell'**Indennizzo** dovuto è definito d'accordo tra la **Compagnia** e l'**Assicurato**.

In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni copertura prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti, **Massimali** e/o **Somme Assicurate** condivisi tra garanzie definiti nel Contratto.

L'**Assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'**Indennizzo** se procede alla riparazione del **Contenuto**, sempre che non ne derivi un aggravio alla **Compagnia**, entro 365 giorni dal **Sinistro**.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **Sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

## 22.11 Valore del Contenuto

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** si determina come differenza tra il valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, considerati degrado e vetustà, ed il valore di ciò che rimane del **Contenuto** dopo il **Sinistro** stesso, fermi restando i limiti previsti.

## 22.12 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve avvisare la **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della **Compagnia** se l'intero danno è stato indennizzato, a meno che

l'**Assicurato** non restituisca l'intero Indennizzo relativo alle cose recuperate.

Se l'**Indennizzo** ha coperto solo una parte del valore delle cose recuperate, l'**Assicurato** può:

- a) conservare la proprietà delle cose recuperate, se restituisce l'**Indennizzo** relativo, oppure
- b) far provvedere alla vendita delle cose recuperate.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** secondo le previsioni del Contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà un importo (Indennizzo) soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **Sinistro**.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di cedere alla **Compagnia** la proprietà le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico (così detto abbandono); la **Compagnia** può decidere di non accettare, pagando l'**Indennizzo** dovuto.

## 22.13 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente** e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente** che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

## 23 Sinistri della Sezione Danni a Terzi

### 23.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un Rischio coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il Massimale.

L'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

### 23.2 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.99 (dall'Italia e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

### 23.3 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a **Terzi** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

### 23.4 Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, entro il **Limite di Indennizzo** di un importo pari ad un quarto del **Massimale** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo **Massimale**, le spese vengono ripartite fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

La **Compagnia** non rimborsa spese per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di **Sinistro** la **Somma Assicurata** viene ridotta per effetto del **Sinistro** dell'importo dello stesso.

## 24 Sinistri della Sezione Assistenza

### 24.1 Soggetto a cui rivolgersi e recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

Per ogni richiesta di **Assistenza**, l'**Assicurato**, dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi del **Sinistro**, la **Centrale Operativa** della **Società** ai seguenti numeri telefonici:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'**Estero** numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

La **Centrale Operativa** è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre l'**Assicurato** dovrà presentarsi come "**ASSICURATO Credit Agricole con il prodotto Casa Protetta Agos**" e comunicare:

- il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
- l'indirizzo in cui occorre Assistenza
- il Nome e Cognome
- il Numero di polizza
- il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Gli interventi di **Assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale Operativa**, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla **Prestazione di Assistenza**, salvo i casi di forza maggiore che dovrà comunque essere documentato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali richieste di **Assistenza** fatte al **Contraente** e non inoltrate alla **Centrale Operativa**. Salvo quanto sopra, le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla **Centrale Operativa** NON SARANNO RIMBORSATE.

### 24.2 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

### 24.3 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il **Rimborso** delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

## 25 Sinistri della Sezione Tutela Legale

### 25.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 15 giorni dalla data di notifica. Per farlo può contattare l'Ufficio Tutela Legale della **Compagnia** ai seguenti recapiti:  
 numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'**Italia**) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 e-mail tutelalegale@ca-assicurazioni.it  
 e-mail PEC tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it  
 fax: +39 02 88 21 83 355 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

### 25.2 Gestione della Controversia e nomina del legale

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la **Controversia**.

L'**Assicurato** non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o **Transazioni** senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

### 25.3 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la **Controversia**, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** o vi è necessità di una difesa in sede penale, l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la **Controversia** o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di **Residenza** dell'**Assicurato**, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria Residenza, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti indicati nel **Contratto**.

Se l'**Assicurato** non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale o perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

La **Compagnia** pagherà il **Rimborso** delle spese effettuate dall'**Assicurato** (Indennizzo) solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il **Rimborso da Terzi**; e
- b) al momento della chiusura finale della **Controversia**.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.



### Chiusura finale della controversia

Si ha chiusura finale della controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità.

La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la **Controversia**. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

## 25.4 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'**Assicurato** deve:

- a) informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro**, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi e informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.**

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

#### PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

##### **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

**Numero Verde: 800 088 292** - dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

#### PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

##### **UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292** - dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

#### PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

##### **UFFICIO TUTELA LEGALE**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292** - dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

## PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

### **UFFICIO RECLAMI**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: [reclami@ca-assicurazioni.it](mailto:reclami@ca-assicurazioni.it)

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

## PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: [info@ca-assicurazioni.it](mailto:info@ca-assicurazioni.it) - [info.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:info.ca-assicurazioni@legalmail.it)

**ATTENZIONE:** questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.

## PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

### **UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292**

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00 Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: [ugp@ca-assicurazioni.it](mailto:ugp@ca-assicurazioni.it)

mail PEC: [ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it)



<http://www.ca-assicurazioni.it>